




REGOLAMENTO AREA ATTREZZATA - YES WE CAN

Lo stabilimento balneare “Yes we Can”, è la spiaggia per cani della spiaggia Malù 90-93 di Cattolica. La spiaggia Malù è stata autorizzata, dagli Uffici Comunali competenti, ad allestire un’area attrezzata per l’accoglienza d’animali domestici (cani), regolamentata dall’articolo 4 comma 1 lettera J dell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2017.

 **REQUISITI STRUTTURALI:** la zona di spiaggia per l’accoglienza di animali domestici coincide con l’intera estensione dello stabilimento balneare ed è un’area distinta, opportunamente segnalata ai confini in modo chiaro ed inequivocabile, dotata di specifico contenitore per i rifiuti, possiede un accesso indipendente, ed attorno ad essa è garantita una fascia di rispetto o una recinzione in base ai criteri stabiliti dall’articolo 4 comma 1 lettera J dell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n. 1/2017.


L’orario d’utilizzo di tale area coincide con l’orario d’apertura e di chiusura dello stabilimento. E’ consentito l’accesso alle aree ai cani di piccola, media e grande taglia (per questi ultimi il proprietario/detentore deve possedere un’attestazione rilasciata da un medico Veterinario da cui si evinca l’indole docile dell’animale e la capacità del proprietario/detentore di garantirne la corretta custodia).


 **REQUISITI DI SICUREZZA:** durante l’accesso allo stabilimento balneare e all’interno delle aree riservate il proprietario o detentore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia penalmente che civilmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso. Chiunque, nella zona balneare, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono: condurre il cane con adeguato guinzaglio, tenere sempre una museruola rigida o morbida (non indossata, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti), affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente, e assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive, salvaguardando, in particolare, l’incolumità e la tranquillità dell’utenza balneare. I cani devono essere custoditi al di sotto delle zone ombreggiate loro assegnate e il guinzaglio può essere assicurato a punti fissi della zona d’ombra, purché il custode sia sempre in grado di esercitare un adeguato controllo dell’animale.

 **REQUISITI IGIENICO SANITARI:** l’area attrezzata è dotata di un sistema rapido ed efficace di distribuzione di palette, a disposizione dei clienti interessati, per la raccolta delle deiezioni animali. La rimozione e l’eliminazione delle deiezioni solide, attraverso gli appositi contenitori di rifiuti, deve essere prontamente effettuata dal proprietario o dal detentore degli animali, mentre le deiezioni liquide dovranno essere bagnate, a cura del detentore del cane, utilizzando gli innaffiatori all’interno dell’area.

L’accesso all’area attrezzata è consentito a quei cani che hanno subito una vaccinazione da non meno di 20 giorni e non più di 12 mesi precedenti nei confronti di “cimurro”, “epatite infettiva canina” e “leptosirosi”, un trattamento da non meno di 2 giorni e non più di 20 giorni precedenti nei confronti di “echinococcosi”, un trattamento per parassitosi esterne ed un trattamento insettopellente.

I cani provenienti dall’estero devono inoltre soddisfare i requisiti dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 576/2012.

 **DIVIETI:** è vietato condurre o far permanere gli animali al di fuori delle aree autorizzate (sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio impegnati per il servizio di salvamento ed i cani guida per i non vedenti); è vietato l’accesso al mare; è vietato l’accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell’incolumità pubblica; è vietata la permanenza nelle zone autorizzate ai cani che per temperamento o carattere si dimostrassero, comunque, pericolosi o arrecassero disturbo alla quiete della spiaggia; è vietato far accedere e abbeverare gli animali alle docce dello stabilimento balneare; è vietato, per problemi legati alla convivenza in spazi ristretti, l’accesso alle aree attrezzate ai cani di sesso femminile in evidente fase estrale. È vietato lasciare i cani incustoditi e liberi di vagare. I cani provenienti dall’estero devono inoltre soddisfare i requisiti dimostrabili attraverso idonea documentazione, previsti dal Reg. CE n. 576/2012.

 **REQUISITI GENERALI:** il proprietario o il detentore del cane, per fruire delle aree autorizzate, dopo aver letto questo regolamento e le disposizioni dell’Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna n.1/2017 in esso contenute, sottoscrive un atto, trattenuto dal responsabile dello stabilimento, acconsentendo all’acquisizione dello stesso da parte degli organi di vigilanza incaricati.

 Il titolare della spiaggia si riserva il diritto di effettuare uno spostamento della zona d’ombra assegnata, qualora lo ritenga necessario nella salvaguardia della tranquillità dell’utenza balneare.

 In caso di incompatibilità dei cani con gli altri ospiti, o di comportamento scorretto da parte dei loro padroni, la direzione si riserva il diritto di immediato allontanamento dalla spiaggia.